



Ministero dell'Università e della Ricerca  
SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione  
Ufficio I

**Procedimento di valutazione del dottorato estero e parere sulla sua ammissione al riconoscimento per equivalenza ex ante ai fini della concessione del congedo straordinario ai dipendenti pubblici (Legge 476/1984, art. 2).**

**PARERE ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 189/2009 (rilasciabile anche per corsi di dottorato frequentati in Paesi non aderenti alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997).**

**INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PRATICHE.**

La concessione del congedo per la frequenza di un corso di dottorato presso Università estera, ai sensi dell'art. 2 della Legge 476/1984, come modificato dall'art. 19, comma 3, della Legge 240/2010, consegue alla discrezionale valutazione delle singole Amministrazioni pubbliche presso le quali il dipendente richiedente il congedo intrattiene rapporto di lavoro.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, "*ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione rapporto di pubblico impiego in atto*" è richiesta apposita valutazione ex ante di equipollenza (rectius di ammissione al riconoscimento per equivalenza) (sentenza 5066/2007 - Reg. Dec. N. 5279 anno 2002).

"Tale assunto è del tutto coerente con la normativa recata dal D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 in tema di riordino della docenza universitaria e segnatamente con l'art.74 disciplinante "*riconoscimenti ed equipollenze*". Recita dunque tale ultima norma: "*Coloro che abbiano conseguito presso università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda può essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale...*".

Il dato normativo summenzionato prevede che il titolo di studio conseguito presso università estere, quanto ai suoi effetti abilitanti e quindi, quanto alla sua efficacia, debba essere subordinato ad un'attività di intermediazione del Ministero dell'Istruzione che, con apposita valutazione, si pronunci sull'inserimento di tale titolo nel sistema ordinamentale dei titoli accademici validamente conseguiti nel nostro Paese." (Decreto di rigetto n. cronol. 1795/2018 del 26/02/2018 RG n. 2681/2017 reclamo avverso l'ordinanza n. cronologico 8977 del 2017 resa nel procedimento recante il n. RG 2260 del 2017- ordinanza trib. Marsala sez. civile del 19. 1.2018)

Tale valutazione è svolta dal Ministero dell'Università e della ricerca su esclusiva richiesta dell'Amministrazione del dipendente, in analogia all'art. 4 del d.P.R. n. 189/2009. Il parere resta, quindi, obbligatorio.

La richiesta di valutazione va inviata per PEC a:

MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca)  
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione- Ufficio I  
PEC: [DGinternazionalizzazione@pec.mur.gov.it](mailto:DGinternazionalizzazione@pec.mur.gov.it)

Per evitare lungaggini e confusione, la richiesta trasmessa dalle Amministrazioni interessate deve essere tassativamente accompagnata dai seguenti documenti che il richiedente il congedo avrà cura di procurare:

- a) – lingua nella quale è erogato il corso di dottorato e certificato di conoscenza della lingua del corso medesimo, rilasciato da Istituzioni qualificate nello Stato estero o in Italia;
- b) - dichiarazione dell'Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l'Università o Istituzione superiore estera che espliciti -l'appartenenza dell'Università o Istituzione superiore presso cui si segue il



Ministero dell'Università e della Ricerca  
SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione  
Ufficio I

percorso dottorale all'Ordinamento di formazione superiore del proprio Paese e -la durata legale degli studi di dottorato a tempo pieno secondo la normativa vigente nello stesso Paese;

c) -certificazione dell'Università o Istituzione superiore che attesti inequivocabilmente l'accREDITAMENTO/riconoscimento del corso di studi ed il valore ufficiale del titolo nel quadro delle qualifiche nazionali dello Stato estero;

d) - certificazione dell'Università o Istituzione superiore presso cui si segue il dottorato dalla quale risulti -la denominazione ufficiale del corso dottorale, -l'iscrizione - la durata prevista degli studi secondo il progetto di ricerca approvato e la eventuale presenza di ECTS da conseguire nell'arco del periodo di studio;

e) - progetto di ricerca dottorale e piano o progetto della tesi, come approvati dall'organo competente dell'università o dall'Istituzione superiore ai fini dell'ammissione o del proseguimento del dottorato; ove non presentati per validi e documentati motivi di temporaneo esonero provenienti dall'Università o dall'Istituzione superiore, potrà emettersi un parere favorevole con riserva condizionato all'acquisizione del progetto di ricerca e del progetto della tesi entro un determinato termine massimo da indicarsi dal richiedente.

Tutti i documenti di cui sopra (atti esteri), secondo l'art. 33 del DPR n. 445/2000, debbono essere presentati muniti di legalizzazione o contrassegno dell'Apostille dell'Aja; sono esenti da dette formalità i documenti esteri provenienti da: Belgio, Danimarca, Irlanda, Francia, Estonia, Lettonia, Germania, Austria e Ungheria.

I documenti esteri debbono essere presentati in copia conforme all'originale effettuata presso l'Amministrazione ove si presta servizio a cura del responsabile del procedimento o secondo le altre modalità alternative previste dall'art. 18 del DPR n. 445/2000.

In alternativa alle firme autografe legalizzate o munite di Apostille dell'Aja, sono accettati i documenti ove i medesimi documenti esteri siano:

- muniti di firma elettronica qualificata conforme al vigente regolamento UE;
- muniti di link ove verificare l'autenticità del documento inserendo i codici di verifica;
- muniti di QR code.

I suddetti documenti devono essere inviati in pdf nativo e NON scansionati, per consentire le operazioni di verifica.

Sono accettati documenti anche privi della traduzione ufficiale o certificata ai sensi dell'art. 33 citato (salvo venga richiesta in un successivo momento per esigenze di chiarezza), i documenti di iscrizione emessi in: lingua francese, spagnola, portoghese, rumena e inglese. Sono ugualmente esentati da traduzione i documenti redatti anche in inglese, oltre che nella lingua originale. Il progetto di ricerca dottorale e piano o progetto della tesi, invece, dovranno essere tradotti con traduzione ufficiale da traduttore ufficiale estero con firma legalizzata o traduzione certificata dallarappresentanze consolari italiane in loco o con traduzione giurata in Italia presso gli uffici giudiziari competenti.

Non sono ammissibili congedi per dottorati con frequenza a tempo parziale o con durata maggiore ai tre anni anche se il maggior termine serve per la redazione della sola tesi.

Si rammenta che il dottorato estero, per poter ottenere il riconoscimento accademico in Italia, ordinariamente non può durare meno di tre anni e che alcuni Paesi (es. Spagna) consentono una durata inferiore. In quel caso, il dottorato terminato in un periodo infratriennale per essere riconosciuto dovrà essere esaminato sotto altri profili che verranno resi noti all'atto della richiesta di esame preventivo e trasmessi all'ufficio ministeriale, ove presi in considerazione dall'università o



Ministero dell'Università e della Ricerca  
SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione  
Ufficio I

istituzione estera per l'abbreviazione del corso di dottorato, ad es. presenza di rilevanti pubblicazioni antecedenti il dottorato o di anno preparatorio nello stesso settore di ricerca.

Infine, si rammenta l'obbligo di chiedere il riconoscimento del dottorato estero conseguito al termine degli studi per fornire valore legale al titolo estero al pari di quello italiano e, in tal modo, rendere definitivamente valido il periodo di congedo retribuito impiegato per la frequenza all'estero, così come concedibile per la frequenza ai dottorati italiani, in re ipsa assistiti dalla ufficialità e dal valore legale.

L'amministrazione dovrà, pertanto, acquisire il provvedimento di riconoscimento effettuato dall'organo competente pro tempore ai sensi della novella recata dall'art.38 co. 3.2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Del provvedimento di riconoscimento occorre dare informazione allo scrivente Ufficio ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 189/2009.

Si sottolinea che l'emissione di parere sull'ammissione al riconoscimento è un vero e proprio **procedimento amministrativo** che comporta una istruttoria completa, ai sensi della Convenzione di Lisbona citata:  
*Articolo III.3*

1. *Le **decisioni di riconoscimento** sono adottate sulla base **di informazioni pertinenti** relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento.*
2. *La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede.*
3. *Nonostante la responsabilità del richiedente, su richiesta di quest'ultimo, **gli istituti** che hanno rilasciato le qualifiche in questione, devono fornire informazioni pertinenti, nei limiti del possibile, a detto richiedente, **oltre che agli istituti e autorità competenti del Paese in cui viene chiesto il riconoscimento.***

Ne consegue che ove l'ufficio ministeriale lo ritenga necessario, procederà, in caso di informazioni scarse o contraddittorie, alla richiesta di autorizzazione al terzo interessato al congedo onde accedere direttamente agli uffici didattici e amministrativi dell'Istituzione erogante il dottorato come "third party" qualificata.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora il corso di dottorato si interrompa e il dottorando non consegua il titolo, non si potrà andare a riconoscimento effettivo. Pertanto, l'unico modo che l'ufficio ministeriale ha a disposizione per poter valutare l'ammissione a riconoscimento, con una valutazione predittiva attendibile, sono gli elementi forniti dal richiedente e dall'Università o istituzione superiore prescelta. Una valutazione non fondata su sicuri elementi espone pertanto l'amministrazione ove è in servizio il richiedente a grave rischio di danno erariale nel momento in cui si accinga, dietro parere favorevole dell'ufficio ministeriale, a provvedere al congedo retribuito e a mantenere il correlato trattamento giuridico. Lo stesso discorso vale anche per il congedo non retribuito ove si mantenga il trattamento giuridico e previdenziale del dipendente anche se non lo si sostituisca medio tempore, con altra risorsa umana per ovviare alla mancata prestazione lavorativa, giustificata dalla frequenza al corso di dottorato senza assegni concessa su parere ministeriale circa la ammissione al riconoscimento del titolo da conseguire. La necessità della valutazione *ex ante* è sottolineata anche dalla sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 5066/2007 "*ove dalla partecipazione al corso ...si intenda trarre il beneficio dell'esonero della prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto*".

Si segnala, pertanto, che, in casi dubbi, ci si riserva di interpellare il Consiglio universitario nazionale.

Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 189/2009, è previsto l'istituto del riesame avverso il parere sfavorevole da richiedersi entro trenta giorni dalla notifica del medesimo all'amministrazione ed al richiedente il congedo.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione  
Ufficio I

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO PRESCELTI IN UNIVERSITA' E ISTITUZIONI SUPERIORI SPAGNOLE

- N.B. Considerato l'afflusso massiccio di richieste di frequenze presso **università spagnole**, si informa che nell'ordinamento della formazione superiore spagnolo esistono i cd. "tituli propi", non controllati dalla locale agenzia della qualità e accreditamento dei corsi universitari (Aneca) né registrati nel *Registro de Universidades, Centros, y Titulos (RUCT)* tenuto dal "Ministerio de educación, cultura y deporte" e che le suddette Università erogano (tutte, sia pubbliche che private) anche "tituli propi", di durata variabile, che hanno semplice valore curriculare ma non sono assistiti da valore legale nemmeno in Spagna.
- Detti "tituli" non sono assolutamente riconosciuti dallo scrivente Ufficio.

Si prega per la Spagna:

- Fornire un documento a firma delle autorità accademiche o amministrative che dichiarino che il corso di studi prescelto sia collegato al rilascio di un titolo ufficiale "titulo oficial" registrato nel "Registro de Universidades, Centros, y Titulos (RUCT)" del "Ministerio de educación, cultura y deporte", fornendo l'annessa registrazione ministeriale.
- Fornire una dichiarazione circa la durata prevista del corso di dottorato, tenendo presente che in Spagna il massimo di durata (NON il minimo) - previsto dal *Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Publicado en: «BOE» núm. 35, de 10/02/2011. Entrada en vigor: 11/02/2011 Departamento: Ministerio de Educación Referencia: BOE-A-2011-2541 Permalink ELI: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/99/con> - è TRE anni, eccezionalmente elevabili a cinque e che cinque anni non sono ammessi a congedo retribuito, essendo legati a condizioni individuali.*

**Artículo 3. Estructura.**

*1. Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, en la forma que determinen los estatutos de las universidades y de acuerdo con los criterios establecidos en el presente real decreto. Dichos estudios finalizarán en todo caso con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados originales de investigación.*

***2. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.***

*No obstante lo anterior, y previa autorización de la comisión académica responsable del programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.*

*Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado. En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.*

*A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.*

*Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la comisión académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.*



Ministero dell'Università e della Ricerca  
SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione  
Ufficio I

- Fornire il “*compromiso documental*” e il “*plan de investigacion*” dichiarato “*aceptado*” dal “*Director*” o dichiarato “*apto*” dalla “*Comision academica*” (<https://blog.uclm.es/eid/procedimientos/procedimiento-documentoyplan/>). nelle apposite “*convocatorias*” ordinarie (ove previste o secondo altre forme di validazione) nonché “*proyecto de tesis doctoral*” presentato al “*director de tesis*” e/o al “*codirector*” e al “*tutor*”, firmati dal “*doctorando*” e redatti su carta intestata delle Università o documenti perfettamente equivalenti previsti “*on procedures to be followed once you have registered on the first year of the PhD programme governed by RD 99/2011*”. (<https://www.uab.cat/web/studies/phds/after-registration-1345680674229.html>).
- Ove presentato ai soggetti sopra citati occorrerà fornire anche il “*proyecto de tesis*” confermato da tutti.
- Informazioni su “*Il plan de investigacion*”:
- *El Plan de Investigación es un documento elaborado por el doctorando, con la guía de su tutor y director de tesis, en el que se planifica la investigación que se va a realizar a lo largo del periodo doctoral. Su extensión y formato pueden ser diversos, pero ha de incluir, al menos, los siguientes contenidos:*
- *Título de la investigación que se propone*
- *Tutor y Director(es)*
- *Presentación del tema sobre el que se va a investigar*
- *Revisión de los conocimientos*
- *Hipótesis de trabajo / Preguntas de investigación*
- *Objetivos que se desean alcanzar*
- *Metodología que se va a utilizar*
- *Medios y recursos materiales disponibles*
- *Planificación temporal*
- *Referencias bibliográficas*

Si allega un esempio di *compromiso documental* e di *plan de investigacion* estratti dal sito di una Università spagnola tra quelle frequentate da alcuni richiedenti (<https://www.eidua.com/quiero-ser-doctor/acceso-al-doctorado/>). Si avvisa che non si accetteranno “*plan*” in file *word*, senza carta intestata e senza firme o riferimenti temporali come trasmessi da qualche richiedente.

Pregasi attenersi strettamente a queste prescrizioni o l'ufficio ministeriale non avrà elementi di nessun tipo per emettere un parere predittivo.

Per informazioni ulteriori, al momento, non si dispone di indirizzi mail non pec. Pertanto, solo dopo l'invio delle istanze di parere da parte delle amministrazioni coinvolte, sarà possibile utilizzare altri canali diretti, essendo le competenze in materia trasferite da poco tempo al nuovo Ufficio e non disponendo di diversa organizzazione pratica.